

IL POSSESSIO ED IL DOMINIUM DEI BENI TEMPORALI DELLA CHIESA NELLA LEGISLAZIONE CANONICA CATTOLICA ORIENTALE

Ioan Cozma

Possessio and Dominium of the Temporal Goods of the Church in the Eastern Catholic Canon Law

Keywords: ecclesiastical goods, property right, possession right, the Catholic Church, canon law, Church administration

The Catholic canonical legislation establishes the principle of the appurtenance of the temporal goods to the legal persons that have acquired those goods legally, using in this respect the Latin term «*dominium*». *Dominium* expresses the complete property, that is, the status *de iure* and *de facto*, whereas the ownership - or the property right – expresses only a status of *de iure*. The exercise of the *dominium* right by the ecclesiastical legal persons over the ecclesiastical goods is subject to the supreme authority of the Roman Pontiff, also considered “the supreme administrator and steward of all ecclesiastical temporal goods”. This does not alter the judicial content of the ecclesiastical title deed of the legal persons over the acquired goods, on the contrary, the legal person remains the only proprietor and holder of such a right. The intervention of the Roman Pontiff, as supreme administrator and steward of all ecclesiastical goods, is meant to ensure the ecclesiality of the respected goods, however, without changing the *dominium* of the legal persons over their acquired goods.

1. La dottrina conciliare sui beni temporali ed i loro fini

La disciplina patrimoniale orientale rispecchia la dottrina conciliare circa la necessità e circa il diritto della Chiesa, come

realtà visibile e spirituale, di avere beni temporali e di utilizzarli nel suo cammino terrestre per realizzare la propria missione.

La costituzione dogmatica *Lumen gentium* (21 nov. 1964) consacra la Chiesa come “organismo visibile” nell’insieme con la comunità spirituale, cioè “la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti”, le quali formano “una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino”¹. In questa realtà ogni elemento ha il suo ruolo prevalente, poiché così “come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l’organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cfr. Ef. 4: 16)”². L’uno e l’altro elemento vanno insieme, indissolubilmente collegati; non deve prevalere soltanto l’elemento divino, escludendone quello umano, ma né prevalere di più quello umano, poiché la Chiesa “non è costituita per cercare la gloria terrena”³. Lo scopo della Chiesa è la salvezza di tutti gli uomini e per realizzarla essa cerca di provvedere al loro bene, utilizzando le cose spirituali e quelle temporali.

Per quanto riguarda le cose temporali, la costituzione pastorale *Gaudium et spes* (7 dic. 1965) dichiara che di queste la Chiesa se ne serve “nella misura in cui la propria missione lo richiede”⁴. Inoltre l’utilizzo delle cose temporali viene delimitato soltanto a quei mezzi “che sono conformi al Vangelo e in armonia col bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni”⁵.

Il dettato della Costituzione viene rafforzato dal decreto sul ministero e la vita sacerdotale *Presbiterorum Ordinis* (7 dic. 1965), dove la disponibilità dei beni temporali è messa in relazione con i

¹ LG 8, in *I documenti del Concilio Vaticano II. Costituzioni – Decreti – Dichiarazioni*, 6^{ed.}, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2002, p. 77.

² *Ibidem*, p. 77.

³ *Ibid.*, p. 78.

⁴ GS 76, in *I documenti del Concilio Vaticano II. Costituzioni – Decreti – Dichiarazioni*, p. 313.

⁵ *Ibidem*, p. 313.

fini ecclesiali, cioè il loro possesso e l'utilizzo è richiesto solo per la necessità dell'adempimento di "quei fini ai quali essi possono essere destinati d'accordo con la dottrina di Cristo Signore e gli ordinamenti della Chiesa"⁶. Il decreto conciliare, infatti, continua ad evidenziare quali siano gli scopi che giustifichino l'appartenenza dei beni temporali alla Chiesa: "l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri"⁷. Inoltre, tenendo presente la finalità dei beni temporali della Chiesa, il decreto punta sui beni che si procurano in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico, i quali "i presbiteri, come pure i vescovi, salvo restando eventuali diritti particolari, devono impiegarli anzitutto per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente potrà essere destinato per il bene della Chiesa e per le opere di carità"⁸. Si fa attenzione poi a tali persone di non trattare l'ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno, né impiegare il reddito che ne deriva per aumentare il proprio patrimonio personale⁹.

Per quanto riguarda il terzo fine dei beni temporali della Chiesa, le opere di carità, già il decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam Actuositatem* (18 nov. 1965) lo evidenziava come una vocazione e dovere cristiano:

La Santa Chiesa, come fin dalle sue origini, unendo insieme l'«agape» con la cena eucaristica, si manifestava tutta nel vincolo della carità attorno a Cristo, così, in ogni tempo, si riconosce da questo contrassegno della carità, e mentre gode delle iniziative altrui, rivendica le opere di carità come suo dovere inalienabile. Perciò la misericordia verso i poveri e gli

⁶ PO 17, in *I documenti del Concilio Vaticano II. Costituzioni – Decreti – Dichiarazioni*, p. 634.

⁷ *Ibidem*, p. 634.

⁸ *Ibid.*, pp. 634-635.

⁹ *Ibid.*, p. 635.

infermi con le cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare ogni umano bisogno, sono tenute in particolare onore¹⁰.

Lo stesso Vaticano II nel decreto sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae* (7 dic. 1965), proclamando il diritto delle comunità religiose “di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie”, sottolinea in seguito la tutela da eventuali ostacoli, posti attraverso leggi o atti amministrativi della potestà civile, al diritto di tali gruppi religiosi “di costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere di beni adeguati”¹¹.

Da questi principi s’ispirò il legislatore ecclesiastico anche nella redazione dei canoni circa le finalità dei beni temporali della Chiesa.

2. Il pieno diritto della Chiesa di compiere rapporti giuridici patrimoniali: le finalità espresse dal canone 1007 del CCEO

La finalità dei beni temporali della Chiesa è espressa nel primo canone che apre il titolo dedicato a regolare il regime dei beni ecclesiastici:

CCEO, can. 1007: *Ecclesia in procurando bono hominum spirituali bonis temporalibus eget et utitur, quatenus propria eius missio id postulat; quare ipsi ius nativum competit acquirendi, possidendi, administrandi atque alienandi ea bona temporalia, quae ad fines ei proprios praesertim ad cultum*

¹⁰ AA 8, in *I documenti del Concilio Vaticano II. Costituzioni – Decreti – Dichiarazioni*, pp. 493-494.

¹¹ DH 4, in *I documenti del Concilio Vaticano II. Costituzioni – Decreti – Dichiarazioni*, p. 682.

*divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad congruam ministrorum sustentationem necessaria sunt*¹².

Questo canone mette in relazione i fini con il diritto di avere un patrimonio. Il diritto della Chiesa di avere un patrimonio è un diritto che sorge insieme con l'apparizione della Chiesa e non può essere contestato da alcuna autorità umana, poiché non sono le autorità civili che concedono la nascita della Chiesa, bensì la volontà del suo Fondatore¹³.

D'altro canto la Chiesa è una *societas* che vive e svolge la sua attività nel mondo; quindi il diritto di proprietà è un'esigenza per l'esistenza stessa della Chiesa¹⁴. Il diritto naturale conferisce alla Chiesa, come ad ogni associazione con fini utili e onesti, la possibilità di acquisire e di usare i beni che le sono necessari al raggiungimento dei propri obiettivi¹⁵. Quindi, il diritto al possesso dei beni temporali è fondato sia sul diritto divino positivo che sul diritto naturale.

In conformità a questo “pieno diritto” la Chiesa può compiere rapporti giuridici patrimoniali, i quali includono l'acquisto, l'amministrazione e l'alienazione di qualsiasi bene. Di questo diritto possono avvalersi soltanto le persone giuridiche ecclesiastiche, le

¹² Le fonti di questo canone sono le seguenti: Pius XII, M.p. *Postquam Apostolicis Litteris*, 9 feb. 1952, cann. 232 § 1, 235; Ant., can. 25; Vat. II, const. *Lumen gentium*, 8 “Sicut”; const. *Gaudium et spes*, 42 “Missio”, 76 “Res quidem”; decr. *Apostolicam actuositatem*, 8 “At sancta”; decr. *Presbyterorum ordinis*, 17 “Bona ecclesiastica”. Cf. Pontificum Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Fontium Annotatione Auctus*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, p. 356, nota 1.

¹³ Cf. V. De Paolis, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, Centro Editoriale Dehoniano, 1996, p. 85.

¹⁴ J.-P. Schouppe, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1997, p. 17.

¹⁵ Cf. A. Mostaza Rodriguez, *Diritto Patrimoniale Canonico*, in *Corso di Dritto Canonico*, 1, Cremonae, Editrice Queriniana, 1975, p. 297.

quali agiscono e possiedono beni in nome della Chiesa¹⁶. I fini ecclesiali si realizzano dunque attraverso le singole Chiese particolari e attraverso vari soggetti giuridici. Qualsiasi legge che vieti tale diritto attenta al sacro diritto della Chiesa di acquistare, di possedere, di amministrare e di alienare beni temporali necessari per i suoi fini¹⁷, e inoltre sarebbe contraria anche al Diritto internazionale, “che tutela, formalizzandolo a livello universale e regionale, il diritto ai beni temporali delle confessioni religiose come una della manifestazione collettive del diritto di libertà religiosa, addirittura con contenuti espliciti molto più concreti”¹⁸. Come per esempio, quelli espressi nell’art. 16 del *Documento finale della Conferenza di Vienna sulla sicurezza e la cooperazione in Europa* (19 gennaio 1989), la quale stabiliva che alle comunità religiose devono essere riconosciuti i seguenti diritti: di costituire e di mantenere luoghi di culto o riunione liberamente accessibili, di sollecitare e di ricevere contributi volontari, sia finanziari sia d’altro genere, di acquisire, di possedere e di utilizzare libri sacri, pubblicazioni e materiali relativi alla pratica della religione¹⁹.

Le disposizioni del canone non limitano il diritto al possesso di un patrimonio, ma condizionano i rapporti di diritto patrimoniale alle necessità delle persone giuridiche ecclesiastiche, nel senso già indicato dal decreto conciliare *Presbiterorum Ordinis* (17), di non utilizzare i beni allo scopo di guadagno ed arricchimento personale

¹⁶ Rispetto alla norma precedente, il canone 232 del *PAL*, che riprende quanto dichiarato nel canone 1495 § 1 del *CIC'17*, tale diritto non è affermato nella sua autonomia e indipendenza dalla società civile, anzi resta sotteso e pur chiaro nelle sua enunciazione. Cf. R. Coppola, *I beni temporali della Chiesa* [commento al can. 1007], in Pio V. Pinto ed., *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001, p. 845.

¹⁷ Vedi C. Cicognani, *Derecho de la Iglesia a la posesion de bienes materiales*, in *Revista Espanola de Derecho Canonico [REDC]*, n. 5 (1950), p. 11.

¹⁸ J.-P. Schouppe, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, p. 18.

¹⁹ Cf. *Documento finale della Conferenza di Viena sulla sicurezza e la cooperazione in Europa* (19 gennaio 1989), in R. Botta ed., *Codice di diritto ecclesiastico*, Milano, 1990, pp. 151-152.

nel detrimento delle finalità che li rendono necessari per la missione propria della Chiesa²⁰. A tale impegno richiamavano anche le parole di Paolo VI:

La necessità dei mezzi economici e materiali, con le conseguenze ch'essa comporta: di cercarli, di richiederli, di amministrarli, non soverchi mai il concetto dei fini, a cui essi devono servire e di cui deve sentire il freno del limite, la generosità dell'impegno, la spiritualità del significato²¹.

A questo riguardo, anche Jean-Pierre Schouppe così sottolinea:

Il dovuto rapporto di «mezzo necessario al fine» genera da parte degli amministratori una responsabilità di vigilanza affinché i beni ecclesiastici siano effettivamente utilizzati per l'adempimento dei fini ecclesiali e per quanto è richiesto dalla missione. La liceità del possesso di beni da parte della Chiesa viene quindi subordinata alla effettiva necessità e destinazione per gli scopi ecclesiali [...]. Il possesso della Chiesa di un patrimonio artistico e culturale – fra l'altro, oggetti preziosi e di culto – non deve essere ritenuto come una rottura del rapporto necessario al fine o una mancanza alla povertà. Infatti, moltissimi di questi beni sono fuori commercio e quindi, pur essendo di inestimabile valore, non sono oggetto di lucro [...]. Inoltre, vi sono numerose ragioni per destinare al culto oggetti e ornamenti di valore, innanzitutto per ricordare ai fedeli il senso

²⁰ M. Lopez Alarcón, commentando il canone 1254 del CIC, vede il dettato normativo concernente al diritto della Chiesa a servirsi dei beni per raggiungere i propri fini come una dichiarazione che ha il compito di evitare la possibilità di accumulare la cosiddetta «mano muerta» ecclesiastica. Cfr. M. L. ALARCÓN, *Comentario al can. 1254*, in A. MARZOA et alii ed., *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, vol. IV, 1, 3^{-ed.}, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2002, p. 43.

²¹ *L'Osservatore Romano*, 25 giugno 1979, p. 1.

della grandezza di Dio e la trascendenza degli atti di culto, in particolare il santo sacrificio dell'altare²².

La valutazione di tali necessità riviene esclusivamente alle persone giuridiche ecclesiastiche, le quali devono determinarle in modo che nessuno degli scopi sia trascurato.

Tuttavia, i fini indicati dal canone 1007 hanno piuttosto un carattere indicativo che tassativo. Infatti, come già si è accennato, essi indicano le principali ragioni per cui la Chiesa ha diritto non solo di essere titolare di un patrimonio, ma anche di avere rapporti di diritto patrimoniale, che Le permettano di compiere la sua missione.

Schouppe evidenzia cosa includono i tre fini principali, annoverati dal canone latino²³ e da quello orientale:

Il fine di culto, ad esempio, include la costruzione e la conservazione della chiesa, la sufficiente dotazione di accessori degli edifici sacri nonché delle loro pertinenze [...], così come i cimiteri dove si possa celebrare anche il culto per i defunti. Il sostentamento del clero comprenderà alimenti, mezzi di formazione spirituale, culturale, scientifica, ecc. Inoltre, potrà eventualmente estendersi ai laici che dedichino la loro attività in modo stabile al servizio della comunità ecclesiale. Tra le opere di apostolato e di carità, trovano luogo tradizionalmente conventi, edifici per le scuole, centri di ritiro, ospedali, centri di accoglienza dei poveri e bisognosi ecc.²⁴.

A queste finalità sono invitati a contribuire anche i fedeli cristiani; così il canone 25 inserisce tale impegno come un dovere personale di tutti i fedeli, affinché “la Chiesa possa disporre di

²² J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, p. 12.

²³ CIC, can. 1254: “§ 2. *Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga exegenos, exercenda*”.

²⁴ J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, p. 12.

quanto è necessario per i propri fini, specialmente per il culto divino, per le opere di apostolato e per un adeguato sostentamento dei ministri”²⁵. Tale obbligo, enunciato dal canone, comporta di conseguenza anche il diritto della Chiesa di fronte alle autorità civili di esigere, tramite le autorità competenti, le cose che sono necessarie per i fini propri²⁶.

Il contributo patrimoniale dei fedeli alle finalità sopra indicati non significa la considerazione di tali beni privati come ecclesiastici. I fini non conferiscono ad un bene il carattere di bene ecclesiastico, questo carattere viene dato dal soggetto che ne è titolare, ed il quale, secondo il canone 1009 del CCEO, non può essere altro che una persona giuridica, costituita ed indicata a norma del canone orientale 921. La Chiesa esercita la sua competenza – *ratione finis* – anche sui beni che hanno come soggetto di dominio persone fisiche, specialmente per quanto riguarda i beni offerti in favore delle opere pie, poiché tali beni hanno come oggetto un fine ecclesiale, però ovviamente senza che tali siano considerati come beni ecclesiastici,

²⁵ CCEO, can. 25: “§ 1. *Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint, quae ad fines ei proprios praesertim ad cultum dvinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad congruam ministrorum sustentationem necessaria sunt*”.

Inoltre, l’art. II del capitolo IV dal *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, emanato il 22 febbraio 1973 dalla Congregazione “pro Episcopis”, prevedeva le seguenti: “Il vescovo procura con mezzi idonei che i fedeli vengano educati al senso della partecipazione e della collaborazione anche rispetto ai beni temporali, necessari alla Chiesa e per conseguire il proprio fine; così tutti si sentiranno corresponsabili, ciascuno secondo le sue capacità, del sostentamento economico della comunità ecclesiale e delle sue opere beneficenze, nonché della conservazione, dell’incremento e della retta amministrazione dei beni della medesima”. Congregazione “pro Episcopis”, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, 22 febbraio 1973, in *Enchiridion Vaticanum*, n. 4 (1980), p. 1371 [n. 2151].

²⁶ CCEO, can. 1011: “*Auctoritati competenti ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines Ecclesiae proprios sunt necessaria*”.

bensì con “una profonda dimensione ecclesiale”²⁷. La stessa competenza vale anche per tutti gli altri beni che hanno la finalità ecclesiale, però non hanno come titolari una persona giuridica ecclesiastica.

Si devono ovviamente distinguere le due sfere di competenza: quella sui beni ecclesiastici è una diretta, in quanto appartenenti alle persone giuridiche, le quali dispongono degli stessi beni in ordine al bene comune e alle necessità della Chiesa; mentre sui beni delle persone private che mirano agli stessi fini, la competenza è limitata a una funzione piuttosto di controllo e di vigilanza indiretta, in quanto garante del perseguimento degli stessi fini²⁸.

D’altro canto si deve precisare che la Chiesa non si pone di fronte ai fedeli, anzi li rende partecipi del suo diritto ai beni, secondo i diversi livelli d’organizzazione. In questo caso l’organizzazione dei fedeli cristiani in associazioni erette oppure approvate con decreto dalla competente autorità ecclesiastica, secondo il canone 573²⁹, sono persone giuridiche nella Chiesa, e quindi i loro beni sono qualificati come ecclesiastici.

I fini fondano il diritto delle persone giuridiche della Chiesa ai beni temporali, e inoltre la competenza su quei beni necessari per l’adempimento dei fini, in quanto i fini sono propri della Chiesa e di sua esclusiva competenza, perciò la Chiesa esercita un potere sui

di amministrare tali beni è immediatamente collegata nel canone 1007 all'esistenza del perseguimento dei fini istituzionali: il culto divino, le opere di apostolato e di carità e il sostentamento dei ministri³¹.

3. Il *dominium* dei beni temporali della Chiesa

Il canone 1008 § 2 consacra il principio dell'appartenenza dei beni temporali ecclesiastici a quelle persone giuridiche che legittimamente li hanno acquistati, utilizzando in questo senso la parola latina «*dominium*»³². Perciò, dato il legame tra la persona giuridica della Chiesa ed i beni che entrano a far parte a un certo punto dal suo patrimonio attraverso diversi modi giuridici e canonici, accenneremo i concetti giuridici di «*dominium*», «proprietà» e «possesso».

3.1. Il *dominium* ed il *possessio*

Il rapporto giuridico di *dominium* nel suo senso autentico oltrepassa la semplice appartenenza di una cosa, esprimendo il più alto grado di appropriazione dei beni da parte dei soggetti di diritto, offrendo al suo titolare la piena proprietà (*plena in re potestas*)³³, vale a dire che il titolare di un tale diritto esercita tutti gli attributi

³¹ Cf. A. Vitale, *Proprietà (Diritto Canonico)*, in *Enciclopedia giuridica*, 35, Roma, 1991, p. 1.

³² Nel Diritto Romano questo titolo veniva riservato soltanto ai cittadini romani.

³³ Cf. *Instit. Just.* II, 4, 4 in P. Krueger ed., *Corpus Iuris Civilis*, vol. I, Berolini, 1902, p. 14. Charles Munier definisce il *dominium* nel modo seguente: “*ius de re corporali perfecte disponendo, nisi lex obsistat*”. Ch. Munier, *El concepto de “dominium” y “proprietat” en los canonistas y moralistas desde el siglo XVI al XIX*, in *Ius canonicum*, n. 2 (1962), p. 470; Vedi anche R. Bigador, *Los sujetos del patrimonio ecclesiastico y el «ius eminens» de la Santa Sede*, in *REDC*, n. 5 (1950), p. 31.

della proprietà in modo assoluto, esclusivo e perpetuo³⁴. Quest'appropriazione dei beni da parte dei soggetti di diritto è assoluta soltanto se il titolare del diritto di dominio è in grado di esercitare le tre prerogative giuridiche: il possesso, l'uso³⁵ e la disposizione³⁶.

³⁴ Il carattere assoluto del diritto di proprietà conferisce al suo titolare il diritto - limitato esclusivamente soltanto dalla legge - di utilizzare, di raccogliere i frutti e di decidere, senza costrizioni, la situazione giuridica dei suoi beni. In questo senso, il termine «assoluto» si riferisce al fatto che il diritto di proprietà, come un diritto reale, è opponibile a tutti (*erga omnes*). Tuttavia non si può affermare che è un diritto illimitato, siccome il suo esercizio si fa nei limiti determinati dalla legge. Quindi, nel suo contenuto il diritto di proprietà non si può dire che è un diritto assoluto, bensì un diritto limitato dalla legge, come tutti gli altri diritti soggettivi. L'uso del termine «diritto assoluto» è giustificato dal fatto che il diritto di proprietà è il diritto più completo che possa esistere su una cosa, rispetto agli altri diritti reali che sono soltanto smembramenti del diritto di proprietà. Per il carattere esclusivo del diritto di proprietà s'intende da un lato che il rispettivo diritto è opponibile ad ogni persona, mentre da altro lato che soltanto il proprietario è autorizzato ad esercitare le tre prerogative: il possesso, l'uso e la disposizione. Questo carattere conferisce al proprietario il diritto di rivendicare il suo bene ovunque si trovasse. Il carattere perpetuo risulta dal fatto che la proprietà non è limitata dal punto di vista temporale; il diritto di proprietà è trasmissibile e cedibile tanto tempo che il suo oggetto esiste. Quindi, il diritto di proprietà non si perde con la morte del suo titolare e non cessa se non viene utilizzato dal titolare che soltanto nelle situazioni previste dalla legge. Ci sono dei casi in cui la legge prevede la perdita del diritto di proprietà, ad esempio: nell'espropriazione per utilità pubblica, la confisca speciale e contravvenzionale dei beni, oppure nel caso delle *res nullius*. Cf. I. P. Flipesco, *Drept civil. Dreptul de proprietate • i alte drepturi reale*, Bucure•ti, 1993, pp. 77-78.

³⁵ L'uso (*ius utendi, ius fruendi*) è la prerogativa che conferisce al titolare del diritto di proprietà il pieno diritto di utilizzare i suoi beni (*ius utendi*) e raccogliere i loro frutti (*ius fruendi*), sia che sono naturali, industriali o civili, secondo il suo interesse.

³⁶ La disposizione (*ius abutendi*) rappresenta la prerogativa del proprietario di disporre liberamente ed esclusivamente di qualsiasi bene della sua proprietà.

La proprietà, intesa in questa forma, è uno stare *de iure*, che rappresenta e si concretizza *de facto* con la determinazione della posizione giuridica del soggetto di diritto verso un bene determinato, offrendogli il diritto su tutto ciò che produce il rispettivo bene e su tutto ciò che si congiunge come accessorio a costui in un modo naturale o artificiale.

La proprietà non si confonde con il possesso (*ius possidendi*), poiché questa esprime una situazione *de facto* e non una *de iure*. Il possessore non è il proprietario della cosa; l'unica prerogativa che potrebbe avere in più è l'uso del bene che si trova nel suo possesso, perciò il possesso non si deve confondere né con la proprietà ma neanche con la mera detenzione. Molto importante nel caso del possesso è l'esistenza dell'elemento intenzionale (*animus*), cioè il soggetto possiede per lui. Nel caso della detenzione, l'elemento intenzionale è assente, essendo presente soltanto l'elemento *corpus*, cioè la detenzione materiale di una cosa nella proprietà di altrui, nel nome del suo proprietario, la cosiddetta «detenzione precaria». Il possesso quindi è una facoltà indispensabile per ogni proprietario, perché qualunque titolare del diritto di proprietà deve avere la possibilità materiale di servirsi del bene che si trova in sua proprietà. In questo senso, il proprietario ha la libertà di decidere la situazione di ogni bene che si trovasse in sua proprietà, potendo alienarlo in cambio di un beneficio, oppure gratuitamente, noleggiarlo, lasciarlo in eredità, abbandonarlo, e perfino distruggerlo. Tuttavia, l'esercizio di questo diritto deve essere esercitato nei limiti previsti dalla legge, il titolare essendo tenuto all'adempimento dei suoi interessi, senza che queste azioni pregiudichino altre persone, poiché l'esercizio abusivo del diritto di proprietà attira la responsabilità giuridica del suo titolare.

Avendo presente le tre prerogative – il possesso, l'uso, la disposizione – si può formulare una definizione del diritto di proprietà: il diritto di proprietà è quel diritto reale in virtù del quale il suo titolare (la persona fisica o giuridica), nei limiti stabiliti dalla legge, ha il diritto di possedere, di usare e di disporre di una cosa in

modo esclusivo ed assoluto, con il proprio potere e nel proprio interesse.

Dunque, mentre il *dominium* esprime la piena proprietà, cioè lo stato *de iure* e *de facto*, la proprietà, o meglio il diritto di proprietà, esprime soltanto uno stato *de iure*. Dal punto di vista terminologico, i termini proprietà e diritto di proprietà sono sinonimi, perciò spesso nella legislazione civile li incontriamo con il medesimo significato, sostituendosi vicendevolmente.

3.2. Il *dominium* dei beni sotto la suprema autorità del Romano Pontefice (CCEO, can. 1008 § 2)

Per quanto riguarda i beni temporali appartenenti alle Chiese orientali, il diritto di dominio ha come titolari soltanto le persone giuridiche, escludendo quelle fisiche e quelle private; però l'esercizio di un tale diritto, da parte delle persone giuridiche, sui beni acquistati è sottoposto, a norma del canone 1008 § 2, alla suprema autorità del Romano Pontefice, il quale, secondo il primo paragrafo del canone menzionato, è anche “il supremo amministratore ed economo di tutti i beni temporali della Chiesa”.

CCEO, can. 1008: § 1. *Romanus Pontifex est omnium bonorum Ecclesiae temporalium supremus administrator et dispensator.*

§ 2. *Dominium bonorum Ecclesiae temporalium sub suprema auctoritate Romani Pontificis ad eam pertinet personam iuridicam, quae bona legitime acquisivit*³⁷.

³⁷ Le disposizioni di questo canone riproducono quasi integralmente le norme precedenti: can. 1499 § 2, can. 1518 del *CIC*'17; can. 236 § 2, can. 257 del *PAL*. L'unica differenza tra le due antiche normative si trova nel canone 1499 § 2 del *CIC* '17, dove le parole *Sedis Apostolicae* fu sostituita con *Romani Pontificis*. Nella nuova normativa orientale si è preferito che i due canoni formassero uno solo, il che fu poi collocato fra i canoni introduttivi del Titolo XXIII. Per una maggiore chiarezza della norma attuale presentiamo il testo

La cosa non sembra essere di minima importanza in quanto, così come si è accennato, il dominio è un titolo di piena proprietà che offre al suo titolare il diritto assoluto, esclusivo e perpetuo su un qualsiasi bene esistente del suo patrimonio. Il diritto di proprietà è anche opponibile a chiunque volesse intervenire e cambiare il suo contenuto, rendendo tali atti nulli. Nel senso presentato dal canone, questo diritto sembra essere leso nel suo contenuto, poiché il titolare di un tale diritto deve avere la libertà di esercitarlo senza esserne impedito da qualche autorità. Il diritto di proprietà ecclesiastica non è un diritto assoluto, corrispondendo soltanto in parte alla concezione giuridica unitaria di dominio, ma neppure si può parlare di un «dominio utile», in cui le persone giuridiche avrebbero la titolarità di un diritto di proprietà limitato dalle prerogative dominicali del Romano Pontefice. In questo senso, Jean-Pierre Schouppe così spiega:

Come indicatore di una buona concettualizzazione della proprietà – diritto naturale ma non diritto assoluto –, la dottrina sociale della Chiesa sottolinea il criterio della destinazione universale dei beni. Questo criterio – forgiato per le questioni sociali del mondo – trova un principio analogo per chiarire le relazioni patrimoniali in seno alla Chiesa: nessuna persona giuridica ha un diritto assoluto di proprietà, giacché i suoi beni sono destinati ad una finalità ecclesiale e sottoposti all'autorità del Romano Pontefice. Ciò premesso, bisogna precisare che non si può parlare di un indebolimento della titolarità di

dell'antica norma sui beni temporali dal *PAL*, can. 236: “§ 2. *Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet moralem personam quae eadem bona legitime acquisiverit*”; can. 257: “*Romanus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator*”.

proprietà dovuto alle facoltà autoritative del Romano Pontefice³⁸.

Il canone 1008 parla di *dominium* come una realtà *in iure* ed *in facto*, però in questo caso l'esercizio di un tale diritto reale si svolge sotto la suprema autorità del Romano Pontefice. Infatti, la dottrina canonica vede questa suprema autorità sul patrimonio ecclesiastico piuttosto come un potere di carattere giurisdizionale, basato sulla sovranità del Romano Pontefice, a norma del canone 43³⁹, e in nessun caso come un diritto reale di proprietà (*dominium eminens*)⁴⁰.

³⁸ J.-P. SCHOUPE, *Elementi di Diritto Patrimoniale Canonico*, pp. 28-29.

³⁹ CCEO, can. 43: “*Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor, qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet potestate ordinaria, quam semper libere exercere potest*”.

Circa gli attributi della potestà enunciata dal canone si consulti M. Mosconi, *La potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale del Romano Pontefice e il principio della necessitas Ecclesiae*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 13 (2000), pp. 6-31.

⁴⁰ Circa la proprietà ecclesiastica, lungo i tempi scaturirono varie controversie tra teologi e canonisti. Per alcuni il carattere sacro dei beni ecclesiastici suppone ovviamente che questi non abbiano altro proprietario che Dio, oppure Cristo, e persino gli angeli. Per altri la potestà del Papa sui beni della Chiesa è certamente una dominicale. Ci sono stati ancora altri che avevano pensato anche ai fedeli come veri soggetti del titolo di proprietà ecclesiastica, oppure all'intera comunità ecclesiastica dispersa su tutto il mondo. Infatti, il CIC '17 impone la teoria della personalità giuridica stabilendo nel suo canone 1499 § 2 che: “*Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Sedis Apostolicae, ad eam pertinet moralem personam, quae eadem bona legitime acquisiverit*”. Quindi, quando il canone 1518 configurava il Romano Pontefice come “*omnium bonorum supremus administrator et dispensator*”, già esisteva il fondamento che tale qualità gli aveva corrisposto, però non in virtù di una potestà di indole dominicale, ma piuttosto giurisdizionale. Cf. Z. Combalía, *Comentario al can. 1273*, in A. Marzoa et alii ed., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, p. 108. Vedi anche M. Condorelli, *Spunti ricostruttivi per la*

In questo senso, occorre distinguere tra la suprema autorità del Papa sui beni, in quanto potestà giurisdizionale, secondo il canone 43, e le facoltà dominicali che spettano alle persone giuridiche come titolari del diritto di proprietà, a norma del canone 1008 § 2 del CCEO.

La suprema autorità sui beni emerge dalla necessità che compete al Romano Pontefice, in quanto potestà di governo, di sorvegliare la destinazione e la sorte del patrimonio ecclesiastico⁴¹. Tale intervento nei confronti dei beni della Chiesa non è una potestà derivata da un diritto reale, bensì dalla giurisdizione che gli è propria in quanto suprema autorità della Chiesa e la quale è diversa da quella del vescovo che il Romano Pontefice non sostituisce⁴². La specificità di quest'ufficio primaziale è rilevata dal fatto che il Papa può regolare il regime giuridico del patrimonio ecclesiastico, vigilare e intervenire nella gestione fatta dai proprietari dei beni ecclesiastici per garantire il fine per i quali tali beni sono stati destinati e contribuiscano in modo migliore a quel bene spirituale degli uomini, enunciato già dal canone 1007.

Inoltre, abbiamo accennato nella definizione civile del diritto di proprietà che l'esercizio di un tale diritto deve essere fatto nei limiti della legge; lo Stato può quindi intervenire per impedirne l'abuso, ma non può obbligare le persone a rinunciare al loro diritto per il bene comune degli altri, oltre i previsti casi di utilità pubblica, quando il proprietario è risarcito in denaro o in natura. La stessa cosa non si può dire che accada nel diritto canonico. In merito Antonio Mostaza Rodríguez così argomenta:

qualificazione del potere del Pontefice sul patrimonio ecclesiastico, in Il Diritto Ecclesiastico, n. 69 (1958), pp. 116-129.

⁴¹ Secondo Albert Blat, la potestà di giurisdizione deve essere intesa come “il diritto di governare i sudditi secondo la finalità della Chiesa”. A. Blat, *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici*, II, 2^{ed.}, Roma, 1921, p. 197.

⁴² Cf. Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Nota 12 febbraio 2004: *La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni temporali (Nota 12 febbraio 2004)*, in *Communicationes*, vol.36 (2004), pp. 30-31.

La potestà pontificia sui beni ecclesiastici supera quella che compete allo Stato sui beni privati per esigenze del bene comune, giacché, quando lo esigono gli interessi generali della Chiesa, spetta al Papa, appunto perché è *supremo amministratore e dispensatore di tutti i beni ecclesiastici*, il diritto di *disporre*, trasferendoli da un soggetto ad un altro, alienandoli gratuitamente, condonando quelli che sono stati usurpati, ecc.; atti che sembrano entrare più nella sfera della proprietà che in quella della sovranità⁴³.

Tutti questi atti, con i quali il Romano Pontefice esercita la sua suprema autorità sui titolari ed il diritto di proprietà delle persone giuridiche, non sono un attentato al diritto di proprietà delle rispettive persone, anzi sono un “segno e principio di unità e comunione patrimoniale”⁴⁴, che vanno intese “nel rispetto della natura della potestà primaziale e delle condizioni di giustizia limite nell’esistenza di una proprietà di cui titolari sono le singole persone giuridiche”⁴⁵.

3.3. Il Romano Pontefice «*supremus administrator et dispensator bonis ecclesiasticarum*» (CCEO, can. 1008 § 1)

L’attribuzione dei beni ecclesiastici alle persone giuridiche che li hanno acquistati, dettato dal secondo paragrafo del canone 1008 del CCEO, infatti, non è incongruente al primo paragrafo dello stesso che consacra il Romano Pontefice come “*omnium bonorum Ecclesiae temporalium supremus administrator et dispensator*”.

⁴³ A. M. Rodriguez, *Diritto Patrimoniale Canonico*, in *Corso di Diritto Canonico*, 1, p. 306.

⁴⁴ M. L. Alarcón, *Comentario al can. 1256 (CIC)*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, p. 52.

⁴⁵ Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Nota 12 febbraio 2004: *La funzione dell’autorità ecclesiastica sui beni temporali*, p. 31.

L'espressione del canone 1008 § 1, recepita nel canone 257 del *PAL*⁴⁶ dal canone 1518 del *CIC '17*⁴⁷, risale a Tommaso d'Acquino⁴⁸ e “sottintende – secondo Raffaele Coppola – il fondamento teologico-giuridico del primato di giurisdizione che compete al Romano Pontefice e in forza del quale egli è anche supremo amministratore ed economo dei beni della Chiesa”⁴⁹. In questo senso, rispetto al canone orientale 1008 § 1, il canone latino corrispondente 1273 rende più esplicita la norma.

CIC, can. 1273: *Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator.*

Questa precisazione del canone latino, infatti, chiarisce che la qualità di «*supremus administrator et dispensator*» corrisponde al Romano Pontefice in virtù del suo *primatus regiminis*, anziché di un *dominium eminens*⁵⁰. In virtù della sua posizione preminente, unica

⁴⁶ *PAL*, can. 257: “*Romanus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum administrator et dispensator*”.

⁴⁷ *CIC '17*, can. 1518: “*Romanus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator*”.

⁴⁸ Il dottore angelico affermava: “*Quamvis enim res Ecclesiae sunt eius [Papae] ut principalis dispensatoris, non tamen sunt eius ut domini et possessoris*”. S. Thomae De Aquino, *Summa Theologiae* (cura et studio Istituti Studiorum Medievalium Ottaviensis ad textum S. Pii Pp. V iussu confectum recognita), t. III, Ottawa (Canada), Typis Catholicis Panamericanis, 1942, p. II-II, q 100, 1, ad 7, p. 1945 a.

⁴⁹ R. Coppola, *Commentario al can. 1008, Titolo XXIII, I Beni temporali della Chiesa*, in P. V. Pinto ed., *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, p. 847.

⁵⁰ Per M. Bonet Muixi la qualità del Romano Pontefice di “amministratore supremo ed economo di tutti i beni della Chiesa” è in realtà una derivazione dal *dominium eminens*; dunque l'intervento del Papa nell'amministrazione di tutto il patrimonio oltrepassa quello di una semplice potestà giurisdizionale. Cf. M. B. Muixi, *Gestión del patrimonio eclesiástico*, in *El patrimonio eclesiástico. III Semana de Derecho Canonico*, Salamanca, 1950, pp. 128-129.

nella Chiesa, egli promulga delle norme comuni circa l'amministrazione dei beni temporali e circa l'intervento della Santa Sede nei casi previsti dai due codici, amministra i beni della Sede Apostolica attraverso gli organi relativi della Curia Romana (*PB*, artt. 171-179)⁵¹, in particolare delle diverse Congregazioni, sorveglia gli atti di straordinaria amministrazione e, se lo giudica necessario, stabilisce delle norme per gli amministratori inferiori circa la proprietà, la gestione e specialmente circa le alienazioni. Questo intervento si fa ovviamente rispettando il principio della sussidiarietà, quindi non indebolendo la potestà delle autorità inferiori sui beni delle persone giuridiche titolari dei rispetti beni ecclesiastici⁵². Tuttavia, in circostanze straordinarie e per il bene della Chiesa, al Romano Pontefice è concesso l'intervento, soprattutto nelle controversie patrimoniali che non trovano una soluzione al livello degli organi inferiori, e anche nei casi di appello. In tali casi, anche se si trattasse della *provocatio* (CCEO, can. 1059), il Romano Pontefice può avocare a sé anche l'amministrazione di particolari beni ecclesiastici, sostituendo quando esercita questa potestà, per ragioni di supremazia, le facoltà degli amministratori

⁵¹ Tra il ministero petrino e l'attività della Curia Romana esiste uno strettissimo legame che, autorevolmente enunciato dal concilio Vaticano II (*CD* 9), è esplicitamente richiamato anche dall'ultimo documento di riforma dei dicasteri romani, la costituzione apostolica *Pastor bonus* (artt. 7-8). Cf. M. Calvi, *La vigilanza del Romano Pontefice. Una limitazione alla vita delle Chiese locali?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 13 (2000), pp. 47-48. Vedi anche A. Vizzarri, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in Gruppo di italiano docenti di diritto canonico ed, *I beni temporali della Chiesa – XXII Incontro di Studio Passo della Mendola – Trento 3 luglio – 7 luglio 1997*, Milano, Edizioni Glossa, 1997, p. 73; M. Malaquias Junior, *A vigilância da Sede Apostólica na administração dos bens temporais da Igreja*, [Studia Antoniana 49], Roma, 2006, pp. 133-134.

⁵² Cf. R. Metz, *The temporal goods of the Church (cc. 1007-1054)*, in G. Nedungatt ed., *A guide to the Eastern Code*, Roma [Kanonika 10], 2002, p. 692.

inferiori, ma senza attentare al diritto di proprietà delle persone giuridiche ai beni su cui si esercita la suprema amministrazione.

Inoltre, la potestà amministrativa del Pontefice su tutto il patrimonio ecclesiastico è esercitata anche in occasione della visita *ad limina*, quando il Patriarca, l'Arcivescovo Maggiore, il Metropolita della Chiesa Metropolitana *sui iuris*, e tutti i vescovi di tutte le altre *Chiese sui iuris* sono tenuti a presentare una relazione sullo stato della Chiesa a cui presiedono⁵³. Così come rileva il "Direttorio per la visita *ad limina*" del 29 giugno 1988, questa visita da parte di tutti i vescovi che presiedono nella carità e nel servizio delle Chiese particolari in ogni parte del mondo, in comunione con la Sede Apostolica, rappresenta un momento centrale dell'esercizio del ministero pastorale del Santo Padre. In occasione di tale visita il Pastore supremo riceverà i pastori delle Chiese particolari e tratterà con essi questioni concernenti la loro missione ecclesiale⁵⁴. Il suo obiettivo primario è dunque quello di promuovere e favorire la comunicazione tra le varie Chiese *sui iuris* e la Sede Apostolica, attraverso un interscambio di informazioni e una condivisione di sollecitudine pastorale circa i problemi, esperienze, sofferenze, orientamenti e progetti di lavoro e di vita⁵⁵. Nonostante la sua importanza, come strumento di crescita della comunione ecclesiale, la visita *ad limina* si evidenzia particolarmente anche "come occasione nella quale il Romano Pontefice esercita la vigilanza sulle diverse realtà ecclesiale"⁵⁶ e, dunque, implicitamente sul patrimonio ecclesiastico.

Come economo dei beni ecclesiastici, il Papa esercita soprattutto una funzione di unificazione della grande diversità dei

⁵³ Cf. *CCEO*, cann. 92 § 3, 163, 208 § 2. Vedi in merito anche i canoni latini corrispondenti: *CIC*, cann. 399, 400, 401.

⁵⁴ Congregazione per i Vescovi, *Direttorio per la visita ad limina*, 29 giugno 1988, in *Enchiridion Vaticanum*, n. 11 (1991), n. 1084, pp. 644-645.

⁵⁵ *Ibidem*, n. 1089, p. 646.

⁵⁶ M. CALVI, *La vigilanza del Romano Pontefice. Una limitazione alla vita delle Chiese locali?*, p. 54.

patrimoni con tanti titolari, e inoltre, come si è già accennato, di intervento immediato con la possibilità di porre atti amministrativi di ordinaria e straordinaria amministrazione, e anche di limitare per circostanze straordinarie l'esercizio del diritto di proprietà per alcuni soggetti, di disporre il trasferimento di alcuni beni da un soggetto ad altro ed esonerare di oneri alcuni beni⁵⁷.

In **conclusione**, il dominio delle persone giuridiche ed il controllo e l'intervento da parte dell'autorità – nel nostro caso il Romano Pontefice – proclamato dai canoni latini 1256 e 1273 e dal canone orientale 1008 §§ 1-2, ma anche le altre autorità ecclesiastiche, riflettono un doppio principio che corrisponde nella sua essenza ai principi costituzionali della Chiesa, invariabili sin dalla sua fondazione⁵⁸.

Tale stato di cose non cambia per niente il contenuto giuridico del titolo di proprietà ecclesiastica delle persone giuridiche sui beni da loro acquistati, anzi la persona giuridica rimane l'unico proprietario ed il titolare di un tale diritto, mentre l'intervento del Romano Pontefice come supremo amministratore ed economo di tutti i beni della Chiesa, con certi aspetti dominicali, è destinato ad assicurare l'ecclesialità dei rispettivi beni, però senza cambiare la titolarità del dominio delle persone giuridiche. Infatti, i diritti esercitati in virtù della sua potestà di giurisdizione, anche se sono qualificati come atti che entrano nella sfera dominicale, tuttavia sono

⁵⁷ Riguardo al ruolo del papa come amministratore ed economo si consulti anche il commentario al canone latino corrispondente 1273 in: F. R. Aznar Gil, *Comentario al can. 1273*, in *Código de Derecho Canónico*, Madrid, Edición bilingue comentada, 2003, pp. 659-660; J. Miñambres, *Il Romano Pontefice garante ultimo della destinazione dei beni ecclesiastici*, in J. J. Conn – L. Sabarese ed., *Iustitia in caritate. Miscelanea di studi in onore di Valasios De Paolis*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press 2005, pp. 439-440.

⁵⁸ Cfr. J. Hervada, *La relacion de propiedad en el patrimonio eclesiastico*, in *Ius Canonicum*, n. 2 (1962), p. 447.

esercitati nel nome della persona giuridica che ne è titolare ed il Papa li esercita senza diventarne proprietario⁵⁹.

Ultima publicatie:

Rudenia spiritual• ca impediment la primirea Tainei Cununieii, în Altarul Reintregirii, vol. XV (2010), nr, 3, pp. 151-172

⁵⁹ Aznar Gil rileva che l'intervento del Papa nell'amministrazione attraverso diversi atti canonici non è d'indole dominicale, ma si tratta in questo caso dell'esercizio di un cosiddetto «poder jurisdiccional intenso». Cfr. F. R. Aznar Gil, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia: legislación universal y particular española*, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2^{-ed.}, 1993, pp. 87-88.